SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 18 OTTOBRE 1957

(107ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 » **(2078)** (*D'iniziativa dei deputati Lozza ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1442, 1443
LAMBERTI 1443
NEGRONI, *relatore* 1443
RUSSO Salvatore 1443
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1443

« Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi » **(2112)** (*D'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):**

PRESIDENTE 1441, 1442
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1442

« Provvedimenti per l'educazione fisica » **(2120)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag* 1443, 1445, 1446, 1450, 1451
DONINI 1451
FERRETTI 1446, 1448, 1451
LAMBERTI 1446, 1447, 1448, 1451
MERLIN Angelina 1448
ROFFI 1444, 1447, 1449, 1450
RUSSO Luigi 1449
RUSSO Salvatore 1450
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1446, 1450
TIRABASSI, *relatore* 1444

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Lamberti, Menotti, Merlin Angelina, Negroni, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Barbaro e Ponti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Ferretti e Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco: « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi » (2112) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschi-

ni Francesco: « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge fu rinviata in considerazione delle riserve espresse dalla 5ª Commissione nel suo parere, sulla formulazione dell'articolo 9.

Adempiendo all'incarico avuto, ho parlato con il senatore Trabucchi, che sostituisce in questi giorni il senatore Bertone, malato, alla presidenza della 5ª Commissione, invitandolo a riesaminare la questione anche sulla base dei nuovi elementi e delle informazioni avute nel frattempo dagli uffici interessati del Ministero della pubblica istruzione.

Da tali informazioni risulta come i capitoli indicati nel precedente parere della 5ª Commissione siano gli unici che, nel bilancio dell'istruzione, si riferiscono a questo tipo di scuole, come vi sia in quei capitoli capienza per il nuovo provvedimento e come non vi siano, d'altra parte, capitoli di spesa a carattere obbligatorio su cui far gravare l'onere del disegno di legge.

Non ostante tali chiarimenti il senatore Trabucchi mi ha inviato ieri, a nome della 5ª Commissione, la seguente lettera:

« È stato riesaminato il disegno di legge: " Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi " (2112), d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco, ma le ulteriori informazioni hanno portato alla conoscenza che le somme stanziate nei capitoli stessi sui quali dovrebbe essere specificata la possibilità di un ulteriore stanziamento, sono insufficienti dato lo sviluppo e le necessità della scuola.

La stessa cifra di maggiore spesa indicata in 200 milioni, appare inferiore alle necessità. Perciò non solo si conferma il parere già dato, ma si deve fare presente che il disegno di legge è, allo stato degli atti, completamente sprovvisto della copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ».

Se la Commissione non consente con il parere che ho ora letto non resta, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, che rimettere il disegno di legge alla discussione e votazione dell'Assemblea.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non ho niente da dire sulla procedura parlamentare; domando solo se il Presidente non ritenga opportuna qualche nuova trattativa con la 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Le trattative sono state già condotte, e a lungo. Credo non resti ora che seguire la via normale del rinvio in Aula.

Se non vi sono osservazioni si intende dunque che il disegno di legge è rimesso, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, alla discussione e deliberazione dell'Assemblea.

L'esame del provvedimento proseguirà, pertanto, in sede referente.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lozza ed altri: « Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 » (2078) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lozza ed altri: « Interpretazione autentica dal comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le espressioni « personale docente della scuola elementare e di quella secondaria » e « personale docente negli Istituti di istruzione artistica di ogni grado » contenute nel comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo agli insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori didattici delle scuole elementari statali, ai direttori e ai presidi delle scuole secondarie statali e degli istituti statali di istruzione artistica di ogni grado.

NEGRONI, *relatore*. Si tratta di una semplice interpretazione autentica resa necessaria dal fatto che la Corte dei conti ha posto delle difficoltà alla registrazione di alcuni decreti del Ministero.

Il disegno di legge si riferisce alla legge 8 dicembre 1956, n. 1429, che stabilisce le norme per la sistemazione della carriera dei docenti nelle scuole elementari, secondarie, artistiche, in possesso dei requisiti di perseguitati politici e razziali.

Nell'indicare le persone beneficiate da questa disposizione, la legge citata parla di personale docente della scuola elementare e secondaria e del personale docente degli istituti di istruzione artistica di ogni grado. Si tratta di interpretare la parola « docente »; la Corte dei conti vorrebbe restringerla ai soli insegnanti mentre, evidentemente, dalla relazione e dalla discussione che si è svolta al Senato ed alla Camera, risulta che si voleva ricomprendere nel provvedimento anche il personale direttivo e ispettivo, personale che non è nè amministrativo nè di servizio. Non si è usata perciò la parola « insegnanti » ma si è usata la parola « docenti » per includervi il personale direttivo; il direttore didattico, ad esempio, è un docente anche lui.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ai presidi la presente legge non si può applicare in quanto non ci sono stati concorsi per i presidi.

NEGRONI, *relatore*. È esatto: ai presidi non può essere riconosciuto il beneficio che la legge concede a coloro i quali non poterono fare un regolare concorso per motivi di persecuzione razziale o politica, per il semplice fatto che non vi sono stati concorsi per presidi.

Occorrerà perciò portare all'articolo unico del disegno di legge un emendamento che sopprima, nel terz'ultimo rigo, le parole « e ai presidi ».

RUSSO SALVATORE. E per coloro che sono diventati presidi dopo il 1945?

Se furono perseguitati politici, per il fatto che sono oggi presidi, possono o no far valere in loro favore questa legge?

LAMBERTI. Credo di avere inteso che la preoccupazione del collega Russo Salvatore sia questa, che se noi non facciamo menzione dei presidi rischiamo di non tutelare i loro interessi, non per quel che si riferisce alla loro carriera di presidi, ma per quel che si riferisce alla loro posizione di insegnanti, che era, in alcuni casi, preesistente al 1945.

Ora, sinceramente, credo che questo dubbio non sussista, perchè essi possono richiedere l'applicazione di questa legge con i benefici previsti, in quanto sono stati colpiti come insegnanti.

Il primo concorso per presidi fu fatto solo nel 1949. Quindi, come presidi non possono essere stati colpiti, potrebbero essere stati colpiti come insegnanti ed è evidente che possono in questo caso valersi della presente disposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Negroni, tendente a sopprimere nel terz'ultimo rigo dell'articolo unico le parole « e ai presidi »,

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Articolo unico.

Le espressioni « personale docente della scuola elementare e di quella secondaria » e « personale docente negli Istituti di istruzione artistica di ogni grado » contenute nel comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo agli insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori didattici delle scuole elementari statali e ai direttori delle scuole secondarie statali e degli Istituti statali di istruzione artistica di ogni grado.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica » (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica », già approvato dalla Camera dei deputati.

TIRABASSI, *relatore*. Non ho molto da aggiungere a quanto ho già detto nella precedente seduta. Sono convinto che, nell'interesse stesso dei professori di educazione fisica, è bene che sia mantenuto l'articolo 7 nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. È stato infatti reso noto che se venisse modificato, per porre gli insegnanti nei ruoli delle singole scuole, si verrebbero a perdere parecchie centinaia di posti di ruolo, non potendo la direzione di un istituto di istruzione classica attribuire una cattedra se in un dato liceo non sono coperte le prescritte 18 ore settimanali.

Nell'interesse stesso dei professori e perchè essi possano passare in ruolo, mi pare sia il caso di mantenere il testo dell'articolo 7 così come pervenutoci dalla Camera dei deputati.

ROFFI. Vorrei compiere una specie di esame generale del disegno di legge in discussione.

Questo provvedimento ha avuto un andamento assai travagliato alla Camera dei deputati. Il gruppo parallelo al nostro in quel ramo del Parlamento, era addirittura per l'abolizione del servizio dei coordinatori in sede periferica, in modo che la materia della educazione fisica rientrasse nell'alveo della scuola di cui essa fa parte integrante, come era nel 1923. Furono fatte anche osservazioni — che riteniamo valide — per ciò che riguarda l'ordinamento degli istituti superiori, in quanto, con il disegno di legge in esame, si vengono a istituire delle scuole di carattere universitario, che non hanno però le caratterisitche che generalmente la legge prescrive. Come giustamente ha fatto osservare il senatore Ferretti, si dovrebbe invece tendere alla formazione di docenti che abbiano un titolo universitario. Tuttavia, proprio perchè non abbiamo alcuna intenzione dilatoria, abbiamo rinunciato a molte rivendicazioni che ci sembravano giuste, tendenti ad assicurare maggiore dignità all'insegnamento dell'educazione fisica.

Non possiamo però desistere dalla nostra opposizione all'articolo 7; riteniamo infatti che sarebbe un errore raggruppare gli insegnanti di educazione fisica in un unico ruolo in quanto si verrebbe a ristabilire quella differenziazione che porta nocumento agli insegnanti stessi creando quasi la tendenza a considerarli fuori della scuola, come un corpo a sè stante, pur dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Del resto tale aspirazione, per non dire rivendicazione, degli insegnanti di educazione fisica, di essere considerati cioè alla stregua di tutti gli altri insegnanti, trova la sua conferma in quanto venne detto nel convegno del dicembre 1949 e ribadito in un successivo convegno, ossia che i problemi degli insegnanti di educazione fisica sono comuni a quelli degli altri docenti.

Il motivo dunque per cui siamo contrari al ruolo unico e indipendente degli insegnanti di educazione fisica è prima di tutto di carattere morale e psicologico, ed ha una importanza fondamentale.

Quando l'insegnante di educazione fisica si sentirà accomunato alla grande famiglia degli insegnanti, non c'è pericolo che si verifichino quelle sfasature riscontrate in passato e che facevano, da alcuni, ritenere la materia dell'educazione fisica una cenerentola ed il professore di tale disciplina, perdonatemi l'espressione, una specie di saltimbanco!

Noi vogliamo ottenere per l'insegnante di educazione fisica la parità morale con gli altri professori. Per venire incontro alle osservazioni fatte dai colleghi della Camera e che abbiamo in parte accolto, pensiamo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 7, limitandone la competenza alla attrezzatura delle palestre.

Del resto vi è contrasto fra l'attuale articolo 7 e il successivo articolo 8: nel primo si afferma che « il servizio esercita la vigilanza sull'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva e ogni altra attribuzione demandata dalle leggi e dai regolamenti in materia di istruzione secondaria, al Ministero della pubblica istruzione »; nel secondo si prevede che al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ad artistica, siano aggiunti cinque ispettori centrali per l'educazione fisica.

In un articolo dunque si afferma che tutto quanto concerne l'educazione fisica spetta ad un determinato organismo e subito dopo si afferma che l'ispezione spetta ai normali organi.

Per tutte queste considerazioni devo dichiarare ai colleghi che, se l'articolo 7 dovesse essere mantenuto inalterato, se fosse cioè respin-

to l'emendamento che mi riservo di presentare saremmo costretti a chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

Tale rinvio in Aula credo non potrebbe nuocere al suo *iter*, perchè abbiamo esempi di disegni di legge approvati in Aula con grande celerità.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione posta dal collega Roffi possa essere decisa in sede deliberazione sull'articolo 7.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

(*Organizzazione dell'insegnamento*).

L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto è ripartita in squadre maschili o femminili di almeno 15 alunni.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Esoneri dalle lezioni*).

Il Capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.

Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Voto di educazione fisica negli istituti magistrali*)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Palestre ed impianti sportivi*)

Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per la scuola e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Sussidi*)

Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma è subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È stato fatto rilevare che il secondo comma, stabilendo che la corresponsione dei sussidi è subordinata all'esecuzione di lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi, potrebbe creare una procedura molto macchinosa per la emissione del decreto e la sua registrazione alla Corte dei conti; e che sarebbe invece desiderabile semplificare la procedura. Sarebbe opportuno perciò aggiungere, alla fine del secondo comma, dopo le parole « cui il sussidio si riferisce », le altre « da controllarsi da parte dei Provveditorati agli studi ».

LAMBERTI. La possibilità di « concedere sussidi » si riferisce solo alle scuole o anche agli enti locali dai quali dipendono le scuole?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una espressione generica che può riferirsi sia ai miglioramenti richiesti dagli enti locali, che agli attrezzi o arredi necessari alle scuole.

LAMBERTI. L'espressione va presa dunque nel senso più ampio: i sussidi possono essere concessi sia direttamente alle scuole che agli enti che devono provvedere ad esse.

Mi dichiaro anche favorevole all'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dello articolo 6 proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'intero articolo 6 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Organizzazione dei servizi centrali*).

È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Il servizio esercita la vigilanza sull'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva e ogni altra attribuzione demandata dalle leggi e dai regolamenti, in materia di istruzione secondaria, al Ministero della pubblica istruzione.

I senatori Roffi e Merlin Angelina hanno presentato un emendamento, sostitutivo del secondo comma, così concepito: « Il servizio provvede all'incremento delle attrezzature, delle palestre e degli impianti sportivi ed alla organizzazione delle attività ricreative parascolastiche svolte dei gruppi sportivi delle scuole medie superiori ».

FERRETTI. Penso che prima di discutere il secondo comma potremmo votare.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere la richiesta del senatore Ferretti.

Pertanto, nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo comma.

LAMBERTI. Questo secondo comma rappresenta il pomo della discordia. Debbo anzitutto confessare che io stesso sono rimasto lungamente incerto e perplesso di fronte alle argomentazioni che sono state portate a sostegno della tesi illustrata dal collega Roffi; secondo la quale sarebbe più opportuno inquadrare gli insegnanti di educazione fisica nell'ambito delle diverse direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione, piuttosto

che stabilire la loro dipendenza dal servizio centrale.

Tuttavia, dopo alcune incertezze mi sono orientato verso l'approvazione del testo così com'è venuto dalla Camera dei deputati, cioè verso l'attribuzione a questo servizio centrale non solo della funzione di coordinamento relativa all'attività parascolastica, agonistica, ecc., ma anche della funzione fondamentale dell'inquadramento del personale che attende all'insegnamento dell'educazione fisica. E questo per due ordini di considerazioni.

La prima è molto semplice: mi consta, da informazioni assunte, che nella maggior parte dei Paesi, gli insegnanti di educazione fisica sono inquadrati in un unico ruolo e posti alle dipendenze di un solo organo centrale del Ministero della pubblica istruzione: in Francia vi sovraintende addirittura un Sottosegretario *ad hoc*.

Ma, indubbiamente, la considerazione determinante è quella che è stata poc'anzi accennata dal relatore. Le ore di insegnamento sono poche: in due o tre classi è difficile mettere insieme quel minimo di diciotto ore settimanali che ovviamente sono necessarie per formare una cattedra. Questo inconveniente si sente meno nelle grandi città, dove esistono scuole numerose di diverso ordine e grado: ciò consente di costituire delle cattedre organiche, sia con corsi paralleli della stessa scuola, sia raggruppando corsi di scuole diverse, ma facenti capo alla stessa direzione generale: infatti gli insegnanti di educazione fisica, a norma dell'articolo 12, appartengono tutti al ruolo B; di conseguenza niente vieta che si istituisca una cattedra di educazione fisica, che vada dalla scuola media al ginnasio superiore o al liceo classico e scientifico o all'istituto magistrale. La difficoltà, invece, diventa grossa nei piccoli centri dove accade che coesistano diverse scuole di primo grado: per esempio, una scuola media con un corso o due corsi, o una scuola d'arte o di avviamento al lavoro anch'essa con uno o due corsi. In questi casi per creare una cattedra organica dovremmo raggruppare le ore di insegnamento della scuola media con quelle della scuola di avviamento al lavoro o dell'istituto d'arte.

Ora, se noi creiamo un ruolo unico, come è previsto dall'articolo 12, e questo ruolo facciamo dipendere da un unico organismo che fa parte del Ministero della pubblica istruzione, cioè dal servizio centrale per l'educazione fisica, evidentemente abbiamo risolto il problema: bastano infatti due corsi di scuola media e uno di scuola di avviamento per mettere insieme quelle 18 ore che occorrono per formare una cattedra, e tutto è a posto.

ROFFI. Perchè non si può fare lo stesso anche se il ruolo non è unico?

LAMBERTI. Questa è una domanda a cui mi riservo di rispondere fra pochi istanti.

Intanto faccio osservare che se, come io credo, la formazione di ruoli distinti impedirà la formazione di quelle cattedre miste a cui poc'anzi accennavo, la perdita non sarà di poco momento: si perderanno almeno cinquecento cattedre e se ne avranno complessivamente meno di tremila, cioè un numero forse insufficiente non solo per le esigenze dei concorsi futuri, ma anche per collocare coloro che, a norma dell'articolo 14, potrebbero avere una sistemazione immediata.

Obiettava poc'anzi il collega Roffi che non sarebbe forse impossibile inquadrare nell'ambito delle direzioni generali le cattedre che fossero costituite così a scavalco, con ore prese da scuole di diverso tipo. Ma noi sappiamo che un po' per la prassi, ormai convalidata dall'esperienza di molti anni, e un po' anche per le norme legislative che governano la nostra scuola, le direzioni generali sono dei compartimenti stagni: oggi è difficile ottenere il trasferimento da un liceo classico o da un istituto magistrale a un istituto tecnico, di un professore il quale abbia superato un regolare concorso, per esempio, per l'insegnamento dell'italiano e della storia; perchè questi trasferimenti sono limitati ad un quinto dei posti disponibili, e sappiamo che questo quinto viene conteso e barattato tra le direzioni generali interessate.

Quanto più difficile sarebbe il governo di professori che stessero per metà da una parte e per metà dall'altra, essendo titolari, come vorrebbe il collega Roffi, di cattedre risul-

tanti dal raggruppamento di ore d'insegnamento in scuole di diverso tipo! Potrebbe accadere, per esempio, che uno di essi nell'anno scolastico in corso, si trovasse a dipendere dalla direzione generale dell'ordine classico perchè fa dodici ore di lezione in una scuola media e soltanto sei settimanali in una scuola di avviamento, mentre l'anno venturo, essendosi la prima scuola spopolata e affollata la seconda, dovrebbe insegnare sei ore nella scuola media e dodici in quella d'avviamento!

Secondo la proposta Roffi, tale professore dovrebbe passare in forza da una direzione ad un'altra: figurarsi se la prima direzione accetta di cederlo! Se lo tiene vincolato, non c'è dubbio.

MERLIN ANGELINA. Ma non si tratta di creare una situazione nuova, piuttosto una analoga a quella attuale dei professori di lingue straniere.

LAMBERTI. Non direi: i professori di lingue straniere sono iscritti in un unico ruolo transitorio ordinario (salvo i pochi che hanno una cattedra al liceo scientifico o all'istituto tecnico), ed insegnano bensì in scuole di diverso grado ma, comunque, dipendenti generalmente, dalla medesima direzione generale, mentre qui abbiamo dei professori che dipenderebbero in qualche modo da due direzioni. Immaginiamo, per esempio, una questione disciplinare che insorgesse a carico di un professore che è inquadrato nella direzione generale dell'ordine classico perchè insegna in una scuola media, ma che completa l'orario in una scuola d'avviamento. A tale insegnante succede, supponiamo, un incidente di carattere disciplinare in quest'ultima scuola, mentre il suo comportamento nella scuola media è irreprensibile. Avviene evidentemente che il preside della scuola d'avviamento denuncia il fatto alla sua direzione generale, la quale deve presentare le sue lagnanze alla direzione consorella, cioè alla direzione che, amministrando direttamente il professore interessato, è la sola che possa adottare a suo carico delle sanzioni disciplinari.

Per tutte queste ragioni io mi sono orientato verso l'approvazione dell'articolo 7 così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Nè mi persuade molto l'argomentazione fatta valere da alcuni gruppi di insegnanti e da alcune riviste, che vorrebbero diversi ruoli di professori di educazione fisica come riflesso e conseguenza della specializzazione sempre maggiore a cui questa disciplina deve tendere.

In realtà c'è un solo istituto, vale a dire lo istituto magistrale, in cui l'insegnamento della educazione fisica presenta caratteristiche sue proprie, perchè non solo educa gli allievi, ma prepara i futuri maestri. Ma la proposta suddivisione dei professori di educazione fisica tra le varie direzioni generali non avrebbe niente a che vedere con una eventuale specializzazione degli insegnanti negli istituti magistrali, i quali istituti dipendono dalla stessa direzione generale che inquadra le scuole medie ed i licei classici e scientifici.

Coloro i quali sono contrari all'attuale formulazione dell'articolo 7 hanno portato a sostegno della loro tesi l'argomentazione, giusta del resto, che i professori di educazione fisica vogliono essere alla pari degli altri professori. Ma non capisco la ragione per la quale, lo essere inquadrati in un servizio unico centrale possa dar loro l'impressione di avere una dignità diversa da quella dei colleghi. Essi sono egualmente professori, che dipendono dal Ministero della pubblica istruzione. Il servizio centrale cui essi fanno capo è uno dei tanti organi di cui il Ministero della pubblica istruzione si serve per amministrare i suoi dipendenti. Anzi mi domando se, una volta avuta l'esperienza di questo servizio unico per la educazione fisica, non convenga esaminare la opportunità di adottare il medesimo sistema anche per altre discipline che abbiano particolari caratteristiche.

FERRETTI. Vorrei aggiungere un piccolo codicillo a quello che ha detto così bene e in maniera tanto convincente il senatore Lamberti. L'educazione fisica, per quanto si chieda, ed a ragione, una cooperazione materiale e morale dei suoi insegnanti con quelli delle altre materie, ha caratteristiche sue proprie ed è svincolata da ogni influenza di ordine politico.

Nel campo dell'educazione fisica, d'altro canto, ci sono ancora molti problemi, da chiarire. Non abbiamo ancora in Italia una teoria ben definita, sussiste ancora il contrasto fra la tendenza ginnastica e quella sportiva. Per favorire questo processo di evoluzione e di maturazione di una teoria e quindi di una pedagogia dell'educazione fisica è utilissimo un organismo qualificato al centro, al Ministero. Capisco le preoccupazioni di certi colleghi, in particolare del senatore Roffi, i quali asseriscono che creando un organismo unico si rischia ancora una volta uno scorporamento dell'educazione fisica dalla scuola. Peraltro, applicando la formula da questi colleghi suggerita, si verrebbe facilmente a sottrarre al Ministero l'insegnamento atletico, la qual cosa costituirebbe evidentemente un grave pericolo.

Di contro, creando un ente ben definito, che non deve essere un organismo burocratico, è sperabile si possa ottenere una maggiore unità di insegnamento, regolare e controllare la attività degli insegnanti e impartire loro le migliori direttive. Con un organismo centrale è insomma possibile agevolare lo sviluppo dello insegnamento e quindi dell'educazione fisica, in analogia con quanto avviene all'estero.

Per tutte queste ragioni, ritengo che interesse degli insegnanti e dell'insegnamento dell'educazione fisica è quello che ci sia un unico e qualificato organo centrale.

ROFFI. I colleghi hanno portato a sostegno della loro tesi argomenti degni della massima considerazione. Ma voglio innanzitutto ribadire ciò che ho detto nel corso del precedente intervento, e cioè che non vedo nel modo più assoluto la denunciata impossibilità di sistemare lo stesso numero di insegnanti attraverso la fluttuazione di cattedre. D'altronde, con il provvedimento in esame si stabilisce (articolo 13) che, quando è possibile il completamento dell'orario, la cattedra sarà istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato. Ciò non implica che si debba ogni anno cambiare la sede della cattedra: la cattedra sarà inquadrata nella scuola in cui, al momento della sua istituzione, vi era un maggior numero di ore e resterà inquadrata in quella scuola anche se il rapporto fra le ore di insegnamento nelle varie scuole dovesse mutare. Vi sono esempi molto chiari che confortano questa tesi. Basta citare il caso degli insegnanti di lingue, i quali, nella maggior parte dei casi, completano il loro orario in altri istituti. Tale sdoppiamento è inevitabile se si fissa il limite minimo dell'orario degli insegnanti in diciotto ore settimanali.

Il caso di un insegnante, il quale suddivida il proprio orario tra due istituti e commetta in uno di questo, per esempio in quello in cui insegna per un minor numero di ore settimanali, una mancanza disciplinare, mi sembra una ipotesi pressochè impossibile a realizzarsi. Non si può infatti pensare che un insegnante, il quale dia prova di condotta irreprensibile in un istituto, in un altro tenga una condotta assolutamente contrastante con la prima e suscettibile di gravi provvedimenti a suo carico. E comunque il Ministero della pubblica istruzione non è un mare, e le due direzioni si trovano porta a porta, per cui non sarà impossibile concordare il provvedimento da adottare. In fin dei conti l'organo che è chiamato a giudicare è sempre uno solo: la direzione generale presso la quale è inquadrato quell'insegnante, che, in questo caso, dovrà procedere di concerto con quella che ha avuto motivo di risentirsi per la condotta dell'insegnante stesso.

Circa le osservazioni del senatore Ferretti faccio rilevare che l'italiano e la storia, pur avendo un programma identico — ed è questo un caso tipico — dipendono da due diverse direzioni generali. Quando c'è un indirizzo unitario gli insegnanti vivono benissimo anche se dipendono da diverse direzioni generali.

Sono pronto, d'altra parte, a concordare eventualmente un testo che conceda più ampie attribuzioni a questo servizio in materia di tecnica pedagogica. Però tengo ad affermare ancora, come punto fermo, che i ruoli devono essere diversi; su questo non possiamo transigere.

RUSSO LUIGI. Non comprendo perchè si dia una importanza così vitale a questa questione dei ruoli e non vedo proprio questa necessità di inquadrare in diverse direzioni generali i professori di educazione fisica. Gli al-

tri professori entrano in una determinata categoria perchè sostengono un concorso di un certo tipo e si trovano così alle dipendenze della direzione generale dell'istruzione tecnica, o di quella classica, ecc.; ma il professore di educazione fisica ha un titolo generico polivalente. Non capisco perchè durante l'anno in cui insegna nell'istituto tecnico debba essere inquadrato nella direzione generale tecnica e l'anno dopo, se insegna in un liceo classico, debba cambiare direzione. Francamente, non lo trovo giusto.

Questo disegno di legge ha avuto già un lungo *iter* ed è veramente atteso da tutta la categoria dei professori di educazione fisica; è un provvedimento che va incontro a giustificate aspirazioni; un punto di intesa bisogna trovarlo. Il rinvio del disegno di legge in Aula, secondo il mio modesto avviso, significherebbe il seppellimento definitivo del provvedimento. Prego vivamente gli onorevoli colleghi, prima di prendere una decisione simile, di valutare la portata di questo gesto.

RUSSO SALVATORE. Dopo quello che ha detto il collega Luigi Russo, propongo di rimandare la discussione alla settimana prossima e di nominare una Sottocommissione che studi un nuovo testo dell'articolo 7 che possa essere accolto da tutti.

PRESIDENTE. Era questa la mia stessa idea. Indubbiamente da quella che è stata la esposizione del senatore Roffi, risulta che la legge ha dei lati positivi. In fondo siamo in disaccordo solo su un punto particolare.

Abbiamo discusso serenamente, liberamente, senza sottintesi: cerchiamo dunque di trovare una intesa. Accolgo in pieno pertanto la proposta del senatore Russo Salvatore, di nominare una Commissione ristretta per lo studio di emendamenti e modifiche all'articolo 7.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quest'ultima proposta, mi esime dallo svolgere gli argomenti che mi proponevo di illustrare; sono grato di questa proposta, che consente di non chiudere la discussione su questo disegno di legge con un rinvio all'Assemblea; anche perchè, veramente, mi pare che l'articolo 7 stia assumendo un'importanza ben superiore a quella che è la realtà del suo significato. Faccio presente che questo articolo è nato ed è stato formulato da un comitato in cui erano rappresentati tutti i partiti...

ROFFI... il rappresentante del mio gruppo parlò contro: ci si mise d'accordo su tutto, meno che su questo articolo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratterebbe ora di sopprimere questo servizio centrale che praticamente già funziona.

ROFFI. Non si vuole sopprimerlo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Peggio, si vorrebbe in omaggio ad una esigenza di unità della scuola, spezzare in due tronconi l'amministrazione degli insegnanti; in omaggio alla presunta e pretesa unità provocare la frammentazione di un settore, come quello dell'educazione fisica. Il progetto governativo non parlava affatto di questo servizio: dato che se ne è parlato è inopportuna una soluzione che ne limiti troppo le funzioni. Si vedrà meglio col tempo; se il servizio amplierà troppo la sua influenza si interverrà per limitarla, in caso contrario gli si darà un impulso perchè possa funzionare a dovere. Se dovessimo fare capo a distinte direzioni generali, forse a tre o a quattro, non si potrebbe agire con quella unitarietà che è richiesta dal fatto che l'educazione fisica è un tipo di insegnamento del tutto particolare.

Io avrei ammesso che non si parlasse affatto di questo punto, ma la soppressione — questo è il significato della proposta Roffi — della parte essenziale del servizio può portare un turbamento e mettere le due direzioni generali in un certo imbarazzo.

Forse è il caso di precisare meglio, di trovare una formula intermedia, ma la peggiore di tutte le soluzioni sarebbe il rinvio *sine die* e l'insabbiamento della legge, che è richiesta da un gran numero di interessati, da una parte,

e, dall'altra, è richiesta per la funzionalità della scuola.

DONINI. Non vedo francamente alcuna possibilità di intesa; con la nomina di una ristretta Commissione, rischiamo di aumentare la perdita di tempo.

PRESIDENTE Non mi pare che sia il caso di precludere questa possibilità di intesa.

FERRETTI. Proporrei che la Sottocommissione sentisse i rappresentanti della categoria per decidere se sia il caso di creare ruoli plurimi o un ruolo unico.

LAMBERTI. Siamo orientati verso la formazione di una ristretta Commissione, e sta bene; ma vorrei raccomandare ai colleghi di non essere così pessimisti come il senatore Donini, sulla possibilità di raggiungere un accordo. Ritengo che si debbano fare tutti gli sforzi necessari per raggiungere un accordo. Un gruppo di articoli, e precisamente quelli dal 16 al 19 del disegno di legge al nostro esame, contemplano una situazione che da anni attende di essere rivista: si tratta della sistemazione di quegli insegnanti che furono estromessi nel 1941, con dieci anni di anticipo sul loro collocamento a riposo, per fare posto ai nuovi diplomati dalle Accademie. Ciò è grave. Essi ebbero una liquidazione, *una tantum*, che, per il deprezzamento della moneta, finì per lasciarli nella miseria. Questi poveri insegnanti, che furono mandati a casa a 55 anzichè a 65 anni, reclamano dalla fine della guerra, che la loro posizione venga rivista. Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione si è già pronunciato dal 1946 e ha riconosciuto che quel provvedimento poteva essere stato influenzato da ragioni di ordine politico, nel senso cioè che si sia voluto, in quel tempo, estromettere delle persone che non davano le garanzie politiche che il regime esigeva.

Cerchiamo dunque di non ritardare la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Propongo dunque il rinvio della decisione sul secondo comma dello articolo 7. Nel frattempo una ristretta Commissione, formata dal relatore Tirabassi, dai colleghi Ferretti, Lamberti e Roffi e da me, studierà la possibilità di un testo che soddisfi alle esigenze di tutti.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari